

I.M.U. 2012 - ISTRUZIONI PER RAVVEDIMENTO OPEROSO

Con riferimento alla scadenza di versamento dell'acconto IMU (prima rata termine di versamento 18/6/2012), i contribuenti potranno iniziare ad utilizzare il ravvedimento operoso a partire da martedì 19 giugno 2012 nel caso in cui non sia stato possibile effettuare l'adempimento dovuto nei termini previsti.

Il ravvedimento operoso è un istituto già previsto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modifiche (aggiornato con la manovra correttiva 2011 che ha introdotto il cosiddetto "ravvedimento sprint" per i versamenti effettuati entro 14 giorni dalla scadenza) che viene naturalmente applicato anche all'I.M.U. a partire dal 2012 con alcune precisazioni che si elencano di seguito.

Le condizioni per beneficiare del ravvedimento operoso sono le seguenti:

- versamento spontaneo del tributo omesso con l'aggiunta di interessi e sanzioni ridotte entro i termini prestabiliti;
- non devono essere iniziate pratiche di verifica da parte dell'ufficio tributi;
- consegna di copia del prospetto di calcolo (il modello è reperibile sul sito comunale e presso l'Ufficio tributi) e versamento tributo (copia mod. F24).

Le tipologie di violazioni ammesse sono le seguenti:

1. Omesso, tardivo o insufficiente versamento delle somme dovute in acconto o a saldo (nel caso il versamento dell'IMU sia stato omesso, oppure sia stato effettuato ma in misura inferiore al dovuto)

RAVVEDIMENTO "SPRINT" entro 14 giorni dalla scadenza: viene applicato all'imposta lo 0,2 % per ogni giorno di ritardo (ad esempio: versamento entro 8 gg. dalla scadenza: maggiorazione = $0,2 \times 8 = 1,6\%$ sull'IMU dovuta)

RAVVEDIMENTO BREVE dal 15° giorno al 30° giorno successivo alla scadenza: viene applicata all'imposta la maggiorazione del 3%;

RAVVEDIMENTO LUNGO oltre il 30° giorno dalla scadenza, ma entro e non oltre 1 anno dalla stessa: viene applicata all'imposta la maggiorazione del 3,75%;

Oltre a ciò all'imposta devono essere aggiunti gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione **giorno per giorno dalla data di scadenza alla data del versamento**. Il tasso legale è pari al 2,5% a partire dal 1° gennaio 2012.

Pertanto, nel caso in cui il versamento della prima rata IMU venisse regolarizzato il 20 giugno, si procederà al seguente calcolo degli interessi da applicare:

$(\text{Importo IMU dovuto}) \times 2,5 \times \text{numero dei gg. di ritardo} / 36.500 = \text{€}$ (interessi da aggiungere alla sanzione calcolata in questo caso allo 0,2%)

2. Omesso, tardivo o insufficiente versamento e contestuale omessa presentazione della dichiarazione o denuncia, anche di variazione (da utilizzare quando non solo il versamento dell'IMU sia stato omesso o effettuato in misura inferiore al dovuto ma anche quando non sia stata presentata la dichiarazione IMU)

RAVVEDIMENTO BREVE se viene presentata la dichiarazione entro 90 gg. dalla prevista scadenza: viene applicata all'imposta la maggiorazione del 10% con un minimo di € 5,16;

RAVVEDIMENTO LUNGO se la dichiarazione viene presentata oltre 90 gg. dalla prevista scadenza e comunque entro un anno dalla stessa: viene applicata all'imposta la maggiorazione del 12,5% con un minimo di € 6,46;

Oltre a ciò all'imposta devono essere aggiunti gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione **giorno per giorno dalla data di scadenza alla data del versamento**. Il tasso legale è pari al 2,5% a partire dal 1° gennaio 2012.

3. Dichiarazione o denuncia infedele, con omissioni ed errori che incidono sull'ammontare dell'imposta dovuta (da utilizzare quando non solo il versamento dell'IMU sia stato omesso o effettuato in misura inferiore al dovuto ma anche quando sia stata presentata una dichiarazione IMU infedele)

Si pensi ad esempio ad un'area fabbricabile per la quale sia stato indicato un valore più basso di quello effettivo oppure un fabbricato per il quale sia stata indicata una percentuale di possesso

errata: se la dichiarazione a rettifica viene presentata entro un anno dalla scadenza del termine previsto, il versamento relativo dovrà essere calcolato con la maggiorazione del 6,25%;
Oltre a ciò all'imposta devono essere aggiunti gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione **giorno per giorno dalla data di scadenza alla data del versamento**. Il tasso legale è pari al 2,5% a partire dal 1° gennaio 2012.

MODALITA' DI VERSAMENTO

E' stata confermata per il ravvedimento operoso la procedura che **non prevede**, nel modello F24, l'esposizione autonoma di sanzioni e interessi, che vanno invece sommati all'importo dell'IMU dovuta utilizzando i seguenti codici:

- 3912 IMU abitazione principale e pertinenze
- 3913 IMU fabbricati rurali ad uso strumentale
- 3914 IMU terreni – Quota Comune
- 3915 IMU terreni – Quota Stato
- 3916 IMU aree fabbricabili – Quota Comune
- 3917 IMU aree fabbricabile – Quota Stato
- 3918 IMU altri fabbricati – Quota Comune
- 3919 IMU altri fabbricati – Quota Stato

RAVVEDIMENTO OPEROSO I.C.I.

Attenzione! Per l'I.C.I. non viene modificato quanto già stabilito, pertanto, in caso si debba procedere ad effettuare il ravvedimento operoso è importante ricordare che sul Mod. F24 va barrata sempre la casella ravvedimento, indicato come anno di imposta 2011 e utilizzati i seguenti codici:

- 3940 ICI Abitazioni principali (tipologie non esenti)
- 3941 ICI terreni agricoli
- 3942 ICI aree fabbricabili
- 3943 ICI altri fabbricati
- 3906 ICI interessi**
- 3907 ICI sanzioni**

I prospetti per i ravvedimenti, la modulistica e le informazioni sono reperibili anche sul sito comunale www.comune.camisano.cr.it